



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale

Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado

**Diaz - Laterza**



TRINITY  
COLLEGE LONDON  
Registered Exam Centre: 6666



Via Roma, 59 - 74014 - LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 – Cod. Mecc.: TAIC84300A - C.F.: 90214500739 -  
Sito web: [www.icdiazlaterza.edu.it](http://www.icdiazlaterza.edu.it) – Email: [taic84300a@istruzione.it](mailto:taic84300a@istruzione.it) – Pec: [taic84300a@pec.istruzione.it](mailto:taic84300a@pec.istruzione.it)

Circolare n. **31**

Laterza, 12 ottobre 2023

Docenti  
Personale ATA  
D.S.G.A.  
Sito Web

Oggetto: Responsabilità di vigilanza sui minori a scuola in carico al personale e orario di servizio e sostituzione docenti assenti.

Seguono note di chiarimento, indirizzate al personale docente e non docente, sull'argomento indicato in oggetto, al fine di consentire l'adozione di comportamenti idonei.

- Secondo il codice civile art. 2048 l'autorità dei genitori, quindi l'esercizio dei poteri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore, si trasferisce alla scuola, cioè a tutti gli addetti al servizio scolastico per il tempo in cui gli allievi ad essa sono affidati.

**L'obbligo di sorveglianza** perdura, **senza soluzione di continuità**, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola, fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità non sussistono situazioni di pericolo, ritorna alla sorveglianza parentale.

**La responsabilità degli insegnanti** non è limitata alle lezioni, ma si **estende** all'attività scolastica in genere (pausa didattica, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, gare sportive, uscite didattiche per spettacoli o manifestazioni culturali, attività integrative e simili). Ne derivano:

- **la necessità che il dirigente scolastico disponga le necessarie sostituzioni dei docenti eventualmente assenti e comunque assegni la sorveglianza degli allievi** al personale presente a scuola, ciò anche per tramite dei docenti collaboratori e dei fiduciari di plesso;
- la necessità che **ogni docente comunichi tempestivamente la propria assenza e che ogni collaboratore scolastico ausiliario segnali con prontezza al Dirigente o ad un membro del suo staff, eventuali assenze**, esercitando provvisoriamente la sorveglianza sugli allievi in questione;
- **la necessità che docenti e collaboratori scolastici** diano seguito tempestivamente alle disposizioni

organizzative del dirigente – come le sostituzioni dei docenti assenti – *anche quando vengono oralmente comunicate dal Dirigente stesso, allo staff o dal personale di Segreteria in attesa della comunicazione scritta*. È infatti intuitivo che il **diritto del minore** ad essere tutelato mediante sorveglianza dell'adulto ha la priorità su qualsiasi esigenza burocratica o amministrativa, come per esempio la richiesta di avere dal Dirigente o dalla segreteria una comunicazione scritta con valore di ordine di servizio. Se questa priorità non fosse rispettata si darebbe un intervallo di tempo in cui l'obbligo di sorveglianza viene meno per mere ragioni di correttezza formale, configurando l'ipotesi di violazione dell'art. 2048 del Codice civile da parte del docente incaricato ed eventualmente del Dirigente che non abbia esercitato l'opportuno controllo sull'esecuzione delle disposizioni in questione. Il minore verrebbe inoltre privato del suo diritto al tempo-scuola.

Si ricordano le regole di accoglienza e responsabilità docente e del personale ATA:

**1. Gli insegnanti della primaria accolgono gli alunni all'ingresso negli appositi punti di raccolta assicurano la loro presenza almeno cinque minuti prima del suono della campanella. I docenti della secondaria di primo grado attendono l'arrivo degli alunni in classe 5 minuti prima del suono della campanella.**

2. Gli alunni ritardatari saranno accolti dai Collaboratori scolastici e dagli stessi accompagnati in classe. Gli insegnanti, ove il ritardo si ripettesse, avvertiranno personalmente o per iscritto i genitori sulla necessità di rispettare gli orari fissati. Qualora fosse necessario, per il ripetersi sistematico dei ritardi, verrà avvertito il Dirigente Scolastico che richiamerà i genitori al rispetto della puntualità e, se necessario, segnalerà il caso ai servizi sociali e di vigilanza sui minori;

3. Gli insegnanti o i collaboratori scolastici, in presenza di alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria in prolungata attesa dei familiari o dello scuolabus, verificheranno che non rimangano incustoditi. Trascorsi massimo 15 minuti, informeranno l'Ufficio amministrativo il quale, a sua volta, avvertirà telefonicamente la famiglia e, in caso di mancata risposta, se necessario si rivolgerà all'Ufficio di Polizia municipale (in caso di impossibilità a contattare l'Ufficio amministrativo il personale provvede autonomamente). Si chiarisce che per quanto attiene alle responsabilità connesse al compito di vigilanza, sono escluse responsabilità del personale in assenza di dolo o colpa grave (art. 61, L. 312/1980);

4. Durante l'intervallo il docente, in servizio in quel momento, assicura la vigilanza degli alunni, se necessario con l'aiuto dei collaboratori scolastici;

5. Nell'alternarsi tra una classe e l'altra, i docenti effettueranno lo scambio nel più breve tempo possibile e lasceranno la scolaresca solo dopo che questa sarà assicurata alla vigilanza del collega o del collaboratore scolastico;

6. È fatto divieto di uscire e di lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione, per casi urgenti si chiede il supporto del collaboratore scolastico per lo stretto tempo necessario;

7. Durante l'orario scolastico, gli alunni possono uscire dalla scuola solo per validi motivi personali, prelevati dai genitori o da persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori;

8. Per la tutela degli alunni, gli insegnanti devono essere informati dai genitori, con nota scritta, ove non possano provvedervi personalmente, delle persone autorizzate a ritirare gli alunni da scuola in caso di loro assenza.

- La suddetta comunicazione è **da considerarsi alla stregua di un ordine di Servizio** impartito nell'interesse dei minori *con la garanzia di una comunicazione scritta in tempi ragionevoli* – anche successivamente alla comunicazione orale in caso di necessità. Questa indicazione ha valore permanente fino a rettifica o a variazione della normativa vigente.

Tutto ciò premesso si riportano di seguito i criteri per la sostituzione dei docenti assenti:

1. docente con ore a disposizione della stessa classe / sezione;
  2. docente con ore a disposizione di altra classe e seguendo il criterio della rotazione;
  3. recupero ore permessi brevi usufruiti;
  4. mancanza di attività didattiche programmate per le quali siano già impegnate le ore di compresenza e/o a disposizione;
  5. docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola;
  6. docente a disposizione in seguito a riformulazione oraria per il servizio mensa per orario ridotto o a seguito di una minore utenza prevista;
  7. docenti di sostegno in caso di assenza alunni diversamente abili e per estrema necessità in caso di presenza dell'alunno diversamente abile (del docente di sostegno alla classe o docente della classe in contitolarità);
  8. previa adesione al progetto di flessibilità (se attivato) mediante rimodulazione dell'orario del docente e della classe.
  9. cambio del giorno libero.
  10. utilizzo ore eccedenti in base alla disponibilità dichiarata
- Nel periodo non coperto da servizio mensa con l'orario ridotto, l'orario di lavoro dei docenti può essere riformulato in funzione delle esigenze dell'intero istituto comprensivo.
  - Per le sostituzioni vale la delega del DS ai collaboratori e ai fiduciari di plesso.

Si ricorda che i docenti di sostegno sono tenuti a comunicare entro le ore 8.20 l'eventuale assenza dell'alunno diversamente abile.

Il Dirigente scolastico

**Fabio Grimaldi**

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93